



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ART.16 CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018- ANNO 2022 (DECORRENZA 1/1/2022) - INDIZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente;

Vista la deliberazione n.17 del 1 giugno 2022, con la quale la Giunta camerale ha rinnovato, con decorrenza immediata, l'incarico del sottoscritto;

Vista la deliberazione n.12 del 6 marzo 2017 con la quale la Giunta camerale ha approvato l'assetto macro-organizzativo dell'Ente, così articolato:

I. Area "Affari generali e gestione risorse umane";

II. Area "Finanze"

III. Area "Anagrafe e patrimonio";

IV "Promozione economica - regolazione e tutela del mercato";

Vista la propria determinazione n. 128/2017 con la quale sono state conferite le deleghe di funzioni ai Dirigenti delle Aree innanzi indicate;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 9 del 13 ottobre 2022 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale 2022/2027;

Vista la deliberazione n. 9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio camerale ha approvato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e smi;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.10 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il “Piano della Performance per il triennio 2022/2024”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2022/2024”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 25 del 23 giugno 2022 con la quale è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 – 2024”;

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n.12 del 17 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il preventivo economico 2022;

Vista la deliberazione n.60 del 17 dicembre 2021 con la quale sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l’esercizio 2022;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/03/1999 che ha provveduto alla revisione del sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, sostituendo le otto qualifiche funzionali introdotte dal D.P.R. 25/06/1983, n. 347 con quattro categorie denominate, rispettivamente, A,B,C, e D, all’interno delle quali sono state create diverse posizioni economiche;

Considerato che l’art. 12 del CCNL del 21.05.2018 ha confermato il predetto sistema di classificazione del personale del comparto Funzioni Locali, di cui all’Ordinamento professionale approvato con il CCNL del 31 marzo 1999, che resta articolato in quattro categorie, apportando alcune modifiche tra le quali l’ampliamento delle posizioni economiche acquisibili attraverso la progressione economica (A6,B8,C6eD7);

Richiamato l’articolo 16 del CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, che prevede, all’interno di ciascuna categoria professionale, una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste;

Dato atto che la finalità delle progressioni economiche orizzontali è quella di dar luogo a forme di valutazione e valorizzazione del personale in servizio, secondo determinati indicatori, nell’ottica del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;

Visti:

- il comma 4 dell'art. 16 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 che dispone che gli oneri relativi al pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L.;
- la Tabella C del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 che prevede, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione economica, a cui si accede mediante progressione economica orizzontale a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all'art. 67;
- il comma 6 dell'art. 16 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 che dispone, ai fini della progressione economica orizzontale, il possesso da parte dei lavoratori del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi;
- il comma 9 dell'art. 16 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 che prevede che il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza;

Rilevato che l'ARAN, con orientamento "CFL 121 del 4.11.2020", ha chiarito che il periodo minimo di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa;

Richiamato il parere "CFL122 del 4 novembre 2020" col quale l'ARAN ha affermato categoricamente che nella procedura seguita per l'attribuzione della progressione economica orizzontale non si può prendere a riferimento un periodo inferiore al triennio considerato dalla norma contrattuale nazionale;

Richiamato l'articolo 68 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018, stipulato il 21 maggio 2018, con il quale si confermano gli oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali a carico delle risorse decentrate, e le tabelle A, B, C dello stesso contratto che prevedono l'integrazione del numero delle posizioni economiche delle quattro categorie di inquadramento del personale previste dal CCNL del 22/05/2004;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 7 del 5 marzo 2019 con la quale è stato approvato il nuovo sistema per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance organizzativa ed individuale del personale ex art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i, aggiornato con le deliberazioni di Giunta n.53/2020 e n. 62/2021;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo per il triennio 2016-2018 sottoscritto dalle delegazioni trattanti in data 24 ottobre 2019;

Richiamato l'art. 9 del contratto decentrato integrativo parte economica 2022 sottoscritto tra le delegazioni trattanti in data 25 novembre 2022, che contempla l'espletamento delle procedure per l'applicazione delle progressioni economiche orizzontali, nella misura del **50%** per ciascuna categoria professionale aventi titolo in ciascuna categoria, tenuto conto dei criteri selettivi previsti dall'articolo 16 del CCNL del 21 maggio 2018, nonché dell'apposito regolamento vigente, con decorrenza giuridica ed economica il 1 gennaio 2022;

Visto il parere formulato dal DFP della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio relazioni sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva - numero 41995 del 24 giugno 2020, acquisito agli atti

ns. prot. RU11339 del 15 luglio 2020, il quale, alla luce di un ormai consolidato orientamento dello stesso dipartimento e del Ministero dell'economia e delle finanze, fornisce un'interpretazione dell'art. 23, co. 2, d.lgs. 150/2009, "secondo cui, con la locuzione "quota limitata", deve intendersi una quota di personale interessato dalla procedura selettiva non superiore al 50 per cento della platea dei potenziali beneficiari";

Considerato che, come specificato nel richiamato parere n. 41995/2020, tale percentuale "va calcolata con riferimento alla platea di coloro i quali potrebbero astrattamente partecipare alla procedura (con esclusione, quindi, di coloro che non sono in possesso dei relativi titoli, per esempio per non aver trascorso il periodo minimo contrattuale di permanenza nella fascia inferiore come previsto dai contratti collettivi)";

Visto, altresì, che il comma 7, del citato articolo 16 del CCNL 21 maggio 2018, testualmente recita: "L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie";

Visto, altresì, che l'ARAN con parere "CFL124" del 7 gennaio 2021, ha affermato categoricamente che l'ipotesi di contratto sottoscritta dalle parti costituisce il presupposto ma che, ai fini dell'applicazione al personale del suo contenuto, non ha alcuna efficacia giuridica non essendo il contratto ancora venuto ad esistenza, confermando così esplicitamente nella "sottoscrizione definitiva" il momento genetico del contratto stesso;

Richiamati i criteri per l'attribuzione della PEO (progressione economica orizzontale) concordati tra le delegazioni trattanti nella seduta di contrattazione del 25 novembre 2022, nonché quelli previsti con la sottoscrizione del regolamento recante i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali nell'ambito delle categorie professionali, scaturisce che i posti da mettere a concorso con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 2022 sono numero 6 (sei) suddivisi nelle varie categorie nel seguente modo:

- cat. "C" – n. 2(due) progressioni;
- cat. "D" – n. 4 (quattro) progressioni.

Richiamati:

- l'articolo 52 comma 1-bis del D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. in cui si dispone che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito;
- l'art. 23 del D. Lgs. 27 Ottobre 2009 n. 150 e ss.mm.ii. comma 1 che prevede testualmente "Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili" e che, invece, il secondo comma recita "Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione";

Dato atto, che per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ha trovato completa attuazione il ciclo di gestione delle performance con l'approvazione dei piani avvenuta rispettivamente con deliberazioni

di Giunta n. 3/2019, 8/2020 e 5/2021 come modificato quest'ultima con deliberazione n. 43/2021 e con la relativa validazione da parte dell'OIV;

Visto il parere della Dott.ssa Emilia De Luca, Capo Servizio AA.GG. e del Personale" nonché responsabile del procedimento, la quale attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

Visto il parere del Dirigente d'Area I e II, Dott. Antonio Luciani. Il quale in relazione al proprio status dichiara che nulla osta all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto dover procedere all'indizione della selezione di che trattasi

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di indire una selezione riservata al personale dipendente a tempo indeterminato dell'Ente camerale per l'applicazione dell'istituto della progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza, a valere sulla parte stabile del fondo anno 2022, per un numero complessivo di n.6 progressioni;

di precisare che le progressioni economiche orizzontali di cui trattasi avranno decorrenza giuridica ed economica dall'01.01.2022;

di approvare l'avviso per la progressione economica orizzontale che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, contenente modalità e criteri di partecipazione alla selezione ai fini dell'attribuzione della progressione economica orizzontale (Allegato A);

di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato B);

di fissare il termine perentorio per la presentazione delle istanze alle ore 12,00 del giorno _____ dicembre 2022

di provvedere alla pubblicazione del bando all'Albo camerale on line e sul sito istituzionale di questa Camera (amministrazione trasparente- sezione bandi di concorso);

di incaricare l'ufficio "Personale", a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi, è esecutivo e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/6/09, n.69.

Il Capo Servizio AA. GG. E Gestione del Personale
(dott.ssa Emilia De Luca)

Il Segretario Generale
(Dott. Raffaele De Sio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO



**AVVISO DI SELEZIONE
PER N. 6 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA PER:
N. 2 POSTI DI CATEGORIA "C"
N. 4 POSTI DI CATEGORIA "D"
(PEO Anno 2022 – Decorrenza Giuridica ed Economica 01/01/2022)**

Approvato con determinazione del Segretario Generale n. _____ del _____

Il termine perentorio di presentazione delle domande di partecipazione è di 5 giorni continuativi dalla pubblicazione del presente Avviso - **Scadenza ore 12,00 del _____ dicembre 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE

In esecuzione della propria determinazione n. _____ del _____ rende noto che è indetto il seguente:

AVVISO PUBBLICO

**Art.1
Oggetto**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente parte giuridica 2016/2018 - sottoscritto il 18/06/2020, e dell'accordo sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 25.11.2022- parte economica 2022, è indetta una selezione per l'attribuzione della progressione orizzontale all'interno della categoria giuridica di appartenenza con decorrenza 1° gennaio 2022 per:

- n. 2 posti di Categoria "C"
- n. 4 posti di Categoria "D",

per un totale di n. 6 posti.

Art.2
Requisiti per l'ammissione

1. Alla procedura selettiva possono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nelle categorie C e D, in possesso alla data del 1° gennaio 2022, dei seguenti requisiti:
 - un'anzianità minima di servizio di 24 mesi nella posizione economica immediatamente inferiore, comprendendo nell'anzianità anche i periodi prestati presso altre amministrazioni del comparto e quelli prestati a tempo determinato presso lo stesso Ente e/o presso altre amministrazioni del comparto. Ai fini della maturazione del biennio il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno; sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio i periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti;
 - abbiano conseguito nell'ultimo triennio 2019-2020-2021, una valutazione finale pari o superiore alla media di punti 85, attribuita secondo il sistema di valutazione della performance individuale vigente;
 - possesso, per il personale in mobilità in ingresso, di 3 schede continuative di valutazione di cui almeno 1 rilasciata dalla CCIAA di Salerno;
2. Sono esclusi dalla selezione i dipendenti che, a partire dal biennio precedente all'anno della procedura di attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali abbiano subito un procedimento disciplinare con sanzione della sospensione dal servizio e privazione dello stipendio;
3. Sono esclusi, altresì, i dipendenti che hanno subito condanne penali con sentenza di primo grado, ovvero che hanno patteggiato, negli ultimi cinque anni, per reati commessi contro la PA nell'esercizio delle proprie funzioni;
4. Possono partecipare alla procedura, con riserva, i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare non ancora definito, ovvero impugnati presso le competenti sedi. L'ammissione con riserva, così come l'eventuale progressione acquisita a seguito della procedura di selezione, resta comunque condizionata all'esito del procedimento.

Art.3
Criteri selettivi

1. I criteri sono stati stabiliti nel regolamento adottato per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali, quale allegato al CCDI – parte economica 2022 - sottoscritto in data 25.11.2022.
2. La valutazione è effettuata con riferimento alla performance individuale ed alle capacità e competenze professionali sulla base della scheda di valutazione in uso all'atto dell'attivazione della procedura. La metodologia è quella che viene utilizzata anche per la corresponsione della produttività. Ai fini del calcolo del punteggio, occorre considerare le prestazioni riportate nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance e nella correlata scheda di valutazione della "performance" del singolo dipendente, espressa in appositi fattori di valutazione della prestazione.
3. I titoli di studio oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi formativi sono da intendersi come ulteriori o superiori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno alla categoria professionale di appartenenza.

Progressione economica per la prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categoria C

In applicazione del vigente contratto “Funzioni Locali” le selezioni relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale della Categoria C vengono effettuate secondo le seguenti modalità :

Il punteggio massimo attribuibile è 100, così suddiviso:

a) esperienza acquisita

Fino ad un massimo di **5 punti** per la categoria C attribuiti in funzione dell'esperienza acquisita, secondo la seguente articolazione:

- 1 punto per ogni anno di servizio nella categoria;
- 0,25 punti per ogni mese di servizio computato in dodicesimi rispetto all'anno intero. Il mese è utile ai fini del punteggio se comprende più di 15 giorni di servizio;

b) prestazioni erogate

Fino ad un massimo di **90 punti** attribuiti calcolando la media dei punteggi attribuiti, rilevabili dalle schede di valutazione del triennio **2019-2020-2021**, secondo la seguente articolazione:

media dei punteggi attribuiti, rilevabili dalle schede di valutazione	Punteggio
100,00	90
97 -99,99	87
94 - 96,99	84
91 - 93,99	81
88 - 90,99	78
85 - 87,99	75

Nel caso di assenza prolungata, dovuta a maternità, infortuni sul lavoro, malattia per causa di servizio, gravi patologie e comunque per quelle disciplinate da apposite normative previste dalla legge, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al periodo di assenza;

c) Percorsi formativi

Fino ad un massimo di **5 punti** (limitatamente alle categorie B e C) sono attribuiti in relazione al conseguimento dei titoli appresso indicati, escludendo quelli già utilizzati per precedenti progressioni orizzontali, secondo la seguente articolazione:

- Certificazioni linguistiche (Livello A1 – A2 = **punti 0,15**; Livello B1 – B2 = **punti 0,30**; Livello C1 – C2 = **punti 0,45**);
- Laurea triennale: **punti 1**;
- Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento: **punti 2**;
- corso di specializzazione post-laurea universitario di almeno 100 ore: **punti 1** per ciascun corso;
- Master di I° livello universitario: **punti 0,75**;
- Master di II° livello universitario o Dottorato di ricerca: **punti 1,50**;

- abilitazioni all'esercizio di attività libero professionali (esclusi i casi in cui sia acquisita con il solo conseguimento del titolo di studio): **punti 1,50**

L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima di punti 85/100.

Progressione economica per le posizioni economiche successive alla prima della categoria C

Le selezioni relative alle progressioni economiche successive alla prima, all'interno delle Categoria C vengono effettuate secondo le seguenti modalità:

Il punteggio massimo attribuibile è 100, così suddiviso:

a) prestazioni erogate

Fino ad un massimo di **90 punti** attribuiti calcolando la media dei punteggi attribuiti, rilevabili dalle schede di valutazione del triennio **2019-2020-2021**, secondo la seguente articolazione:

media dei punteggi attribuiti, rilevabili dalle schede di valutazione	Punteggio
100,00	90
97 - 99,99	87
94 - 96,99	84
91 - 93,99	81
88 - 90,99	78
85 - 87,99	75

Nel caso di assenza prolungata, dovuta a maternità, infortuni sul lavoro, malattia per causa di servizio, gravi patologie e comunque per quelle disciplinate da apposite normative previste dalla legge, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al periodo di assenza;

b) Percorsi formativi

Fino ad un massimo di **10 punti** sono attribuiti in relazione al conseguimento dei titoli appresso indicati, escludendo quelli già utilizzati per precedenti progressioni orizzontali, secondo la seguente articolazione:

- Certificazioni linguistiche (Livello A1 - A2 = **punti 0,15**; Livello B1 - B2 = **punti 0,30**; Livello C1 - C2 = **punti 0,45**);
- Laurea triennale: **punti 1**;
- Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento: **punti 2**;
- corso di specializzazione post-laurea universitario di almeno 100 ore: **punti 1** per ciascun corso;
- Master di I° livello universitario: **punti 0,75**;
- Master di II° livello universitario o Dottorato di ricerca: **punti 1,50**;
- abilitazioni all'esercizio di attività libero professionali (esclusi i casi in cui sia acquisita con il solo conseguimento del titolo di studio): **punti 1,50**

L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima di punti 85/100.

Progressione economica per le posizioni economiche della Categoria D

Le selezioni relative alle progressioni economiche all'interno della Categoria D vengono effettuate secondo le seguenti modalità:

Il punteggio massimo attribuibile è 100, così suddiviso:

a) prestazioni erogate

Fino ad un massimo di 90 punti attribuiti calcolando la media dei punteggi attribuiti, rilevabili dalle schede di valutazione del triennio **2019-2020-2021**, secondo la seguente articolazione:

media dei punteggi attribuiti, rilevabili dalle schede di valutazione	Punteggio
100,00	90
97 - 99,99	87
94 - 96,99	84
91 - 93,99	81
88 - 90,99	78
85 - 87,99	75

Nel caso di assenza prolungata, dovuta a maternità, infortuni sul lavoro, malattia per causa di servizio, gravi patologie e comunque per quelle disciplinate da apposite normative previste dalla legge, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al periodo di assenza;

b) Percorsi formativi

Fino ad un massimo di **10 punti** sono attribuiti in relazione al conseguimento dei titoli appresso indicati, escludendo quelli già utilizzati per precedenti progressioni orizzontali, secondo la seguente articolazione:

- Certificazioni linguistiche (Livello A1 - A2 = **punti 0,15**; Livello B1 - B2 = **punti 0,30**; Livello C1 - C2 = **punti 0,45**);
- Laurea triennale: **punti 1**;
- Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento: **punti 2**;
- corso di specializzazione post-laurea universitario di almeno 100 ore: **punti 1** per ciascun corso;
- Master di I° livello universitario: **punti 0,75**;
- Master di II° livello universitario o Dottorato di ricerca: **punti 1,50**;
- abilitazioni all'esercizio di attività libero professionali (esclusi i casi in cui sia acquisita con il solo conseguimento del titolo di studio): **punti 1,50**

L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima di punti 85/100.

Art.4 **Presentazione della domanda**

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato, **sottoscritta in calce dal dipendente**, integrata da atti e documenti a dimostrazione degli elementi oggetto di valutazione, e consegnata secondo una delle seguenti modalità:

- **a mano all'Ufficio Protocollo e spedizione della Camera di Commercio entro il termine perentorio delle ore 12,00 del _____;**
- invio a mezzo PEC all'indirizzo cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it
Nell'oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura "Selezione interna per l'attribuzione della progressione economica orizzontale anno 2022". Saranno accettate unicamente le domande in formato pdf che siano debitamente sottoscritte dal candidato in forma digitale, oppure sottoscritte nell'originale scansionato e accompagnate da fotocopia del documento di identità.

2. Non saranno prese in considerazione le domande prive della sottoscrizione o pervenute oltre il termine di scadenza o presentate con modalità diverse da quelle espressamente indicate. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., la firma non è soggetta ad autenticazione.

Art.5 **Graduatorie ed inquadramento.**

1. L'ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle selezioni, avviene d'ufficio, a cura dell'Ufficio "Personale" sulla base della documentazione presentata.

2. A conclusione della selezione si provvederà alla redazione delle graduatorie, distinte per categorie, secondo il punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi assegnati per ciascun criterio.

3. Le graduatorie vengono formate e approvate con determinazione dirigenziale dal Segretario Generale al termine del percorso selettivo.

4. A parità di punteggio finale, i criteri di precedenza al fine della progressione economica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del Regolamento, sono nell'ordine seguente:

- in caso di parità nella graduatoria precede il candidato che ha maggiore anzianità di servizio;
- in caso di ulteriore parità, precede il candidato che ha la maggiore età anagrafica;
- in caso di ulteriore parità, precede il candidato che ha maggiore anzianità di servizio nella categoria economica di provenienza.

5. Le graduatorie sono pubblicate all'albo on-line, dandone informativa alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU dell'Ente.

6. Entro cinque giorni continuativi dalla pubblicazione delle graduatorie il dipendente interessato può presentare motivata istanza di riesame avverso il punteggio attribuito per eventuali errori e/o omissioni.

7. Le istanze di riesame saranno valutate dal Segretario Generale e/o da una commissione all'uopo costituita da quest'ultimo, alla presenza del dipendente e, se richiesto, da un rappresentante sindacale, entro i 5 giorni successivi alla data di presentazione.
8. Le risultanze saranno trasmesse all'ufficio del Personale il quale, entro i successivi 5 giorni, provvederà ad approvare/rettificare le graduatorie definitive con apposito provvedimento del Segretario Generale.
9. Resta salva la facoltà del dipendente di attivare le azioni e ricorsi per la tutela dei propri interessi. L'attivazione della procedura di revisione e/o di ricorso non sospende, nelle more della sua definizione, lo svolgimento del procedimento di valutazione e gli effetti allo stesso conseguenti;
10. Le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell'inquadramento economico dei dipendenti, e non possono essere utilizzate per l'attribuzione di nuove posizioni economiche successive.

Art. 6

Informativa sul trattamento dei dati personali

In ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679 i dati personali contenuti nelle domande di partecipazione o nei documenti alle stesse alle stesse eventualmente allegati, saranno trattati e utilizzati esclusivamente ai fini della gestione delle procedura selettiva secondo le modalità riportate nell'informativa acclusa al modello di domanda (all. A).

Art. 7

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione, sulla base della documentazione presentata, è il Capo Servizio AA.GG. e Gestione del personale.

Art. 8

Pubblicazione

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio , nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso ", sull'albo camerale, nonché dandone ampia diffusione attraverso Ods.

Art. 9

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia, alle disposizioni contenute nell'ultimo CCNL 21/5/2018 – Funzioni locali – e al regolamento vigente.



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO



AVVISO DI SELEZIONE
PER N. 6 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI -
CATEGORIE C - D.
ANNO DI RIFERIMENTO 2022
(DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1/1/2022)

CANDIDATO/A

Nome e Cognome _____

Data e luogo di nascita _____

Attuale categoria _____ dal _____ posizione economica _____

Profilo professionale _____

Data di assunzione presso la Camera di Commercio di SA _____

Servizio di appartenenza _____

Ente di Provenienza _____

Data di assunzione _____

Categoria rivestita e profilo professionale posseduto nell'Ente di Provenienza

C H I E D E

di partecipare alla selezione per le progressioni economiche orizzontali per la categoria _____, posizione economica _____.

A tal proposito, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

di aver maturato, alla data del 01.01.2022, almeno 24 MESI di servizio nella Posizione giuridica ed economica _____ e di chiedere il passaggio alla Posizione economica _____;

di non essere incorso, nel biennio precedente all'indizione dell'avviso di selezione per l'attribuzione delle PEO, in sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio e/o privazione dello stipendio;

di non aver subito condanne penali con sentenza di primo grado, ovvero che hanno patteggiato, negli ultimi cinque anni, per reati commessi contro la PA nell'esercizio delle proprie funzioni;

di aver conseguito nella "valutazione della prestazione individuale" nel TRIENNIO 2019-2020-2021:

Punteggio risultati anno 2019 _____
Punteggio risultati anno 2020 _____
Punteggio risultati anno 2021 _____

di essere in possesso dei titoli valutabili di seguito indicati:

Percorsi Formativi (escludere quelli già utilizzati per precedenti progressioni orizzontali)

Denominazione Corso/Laurea	Data di conseguimento	Ente Formatore/Università	Livello/Punteggio
Certificazioni linguistiche			
Laurea Triennale			

Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento			
Corso di specializzazione post-laurea universitario di almeno 100 ore			
Master di I° livello universitario			
Master di II° livello universitario			
Dottorato di ricerca			
Abilitazioni all'esercizio di attività libero professionali (esclusi i casi in cui sia acquisita con il solo conseguimento del titolo di studio)			

Ai fini della valutazione dei percorsi formativi allega i seguenti documenti:

1. _____
2. _____
3. _____

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare incondizionatamente le norme previste dal bando di selezione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 196/03 - Reg. Europeo 679/2016 - D.Lgs. 101/2018.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto

Salerno, _____

IL CANDIDATO
